

## **Deliberazione 29 dicembre 2011 - ARG/elt 204/11**

**Aggiornamento, per l'anno 2012, dei corrispettivi di dispacciamento e delle disposizioni dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità n. 111/06, con modifiche delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 351/07 e di cui all'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 107/09 (Testo Integrato Settlement, TIS).**

**Verifica di conformità delle proposte di integrazione al Codice di Rete di Terna, di cui al punto 6 della deliberazione dell'Autorità ARG/elt 172/10, concernenti regole applicative della disciplina del settlement in caso di modifica dell'assetto proprietario delle reti di distribuzione**

### **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 29 dicembre 2011

#### **Visti:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 22 marzo 2010, n. 41 (di seguito: legge 41/10);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 21 dicembre 2001, n. 310/01;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2004, n. 250/04 (di seguito: deliberazione n. 250/04), recante direttive alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. (ovvero al ramo della medesima azienda titolare delle attività di trasmissione e di dispacciamento ora conferito a Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A. - di seguito: Terna) per l'adozione del codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete, di cui al DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07), come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 351/07 (di seguito: deliberazione n. 351/07), come successivamente modificata e integrata;

- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, n. 107/09 (di seguito: Testo integrato del *settlement* o TIS), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 155/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 155/08), come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 9 febbraio 2010, ARG/elt 15/10, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 15/10);
- la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2010, ARG/elt 172/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 172/10);
- la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 2010, ARG/elt 187/10, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 187/10);
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2010, ARG/elt 231/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 231/10);
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2011, ARG/elt 19/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 19/11);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2011, ARG/elt 148/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 148/11);
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2011, ARG/elt 177/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 177/11);
- la deliberazione 29 dicembre 2011 - ARG/elt 196/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 196/11);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- la determina del Direttore della Direzione Mercati 16 dicembre 2010 (di seguito: determina 16 dicembre 2010);
- la comunicazione di Terna del 3 marzo 2010, avente ad oggetto la consuntivazione dell'incentivo per l'attività di approvvigionamento delle risorse per i servizi di dispacciamento nell'anno 2009 prot. Autorità n. 9773 del 3 marzo 2010 (di seguito: comunicazione 3 marzo 2010);
- la comunicazione di Terna del 1 aprile 2011, relativa agli esiti dell'incentivazione per l'attività di previsione del fabbisogno, per l'attività di previsione della produzione da fonte eolica e per l'attività di approvvigionamento delle risorse per i servizi di dispacciamento per l'anno 2010, prot. Autorità n. 09726 del 6 aprile 2011 (di seguito: comunicazione 1 aprile 2011);
- la comunicazione di Terna del 18 luglio 2011, avente ad oggetto "Proposta di integrazione al Codice di Rete in materia di regole applicative della disciplina del *settlement* in caso di modifica dell'assetto proprietario delle reti di distribuzione" prot. Terna n. TE/P20110011791, prot. Autorità n. 19279 del 19 luglio 2011 (di seguito nota 19 luglio 2011);
- la comunicazione di Terna del 13 dicembre 2011, relativa alla stima dei corrispettivi del dispacciamento per l'anno 2012, prot. Autorità n. 32519 del 13 dicembre 2012 (di seguito: comunicazione 13 dicembre 2012);
- la comunicazione di Terna del 13 dicembre 2011, relativa al corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del

- carico, prot. Autorità n. 32995 del 16 dicembre 2011 (di seguito: comunicazione 16 dicembre 2011);
- la comunicazione di Terna del 14 dicembre 2011 in merito allo stato dei conti relativi al corrispettivo ITC, prot. Autorità n. 33442 del 20 dicembre 2011 (di seguito: comunicazione 14 dicembre 2011);
  - la comunicazione di Terna del 15 dicembre 2011, relativa ai costi attesi per l'anno 2012 per la partecipazione alla società CASC.EU, prot. Autorità n. 33369 del 20 dicembre 2011 (di seguito: comunicazione 15 dicembre 2011);
  - la comunicazione di Terna del 20 dicembre 2011 relativa ai dati per aggiornamento del corrispettivo per la copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna relativi all'attività di dispacciamento per l'anno 2012, prot. Autorità n. 33440 del 20 dicembre 2011 (di seguito: comunicazione 20 dicembre 2011).

**Considerato che:**

- con la deliberazione n. 351/07 l'Autorità ha definito le modalità di aggiornamento del corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna, per il periodo 2008 – 2011 (di seguito: terzo periodo regolatorio), di cui all'articolo 46 della deliberazione n. 111/06 (di seguito: corrispettivo DIS);
- la deliberazione n. 351/07 stabilisce che:
  - il valore del corrispettivo DIS è definito entro la fine di ciascun anno per permettere la copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna relativi all'attività di dispacciamento dell'energia elettrica nell'anno successivo;
  - il corrispettivo DIS è aggiornato dall'Autorità utilizzando i medesimi criteri e modalità previsti per la componente CTR di cui all'articolo 18 dell'Allegato A alla deliberazione n. 348/07 ad eccezione:
    - o del tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti applicato alla quota parte del corrispettivo DIS a copertura dei costi operativi, fissato pari al 1,1% e
    - o della mancata rivalutazione del capitale investito corrispondente agli oneri di acquisizione da parte di Terna del ramo d'azienda della società Gestore della rete di trasmissione nazionale SpA;
- con la deliberazione ARG/elt 199/11 l'Autorità ha modificato i criteri per la definizione delle tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione per il periodo 2012 –2015 (di seguito: quarto periodo regolatorio);
- con la deliberazione n. 11/07 l'Autorità ha, tra l'altro, modificato i perimetri della attività svolte da Terna per il quarto periodo regolatorio, spostando l'attività di conduzione dal perimetro dell'attività di trasmissione a quello dell'attività di dispacciamento;
- con la comunicazione 20 dicembre 2011, Terna ha inviato all'Autorità le informazioni necessarie all'adeguamento del corrispettivo DIS per l'anno 2012, solo con riferimento ai criteri evidenziati ai punti precedenti;
- il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, esclusi i tabacchi, rilevato dall'Istat, è stato, per il periodo giugno 2010 – maggio 2011, pari al 2,00%;

- con la deliberazione n. 351/07, l'Autorità ha inoltre previsto un meccanismo di premi e penalità applicati a Terna nell'ambito dell'attività di dispacciamento i cui effetti economici, per i risultati conseguiti nell'anno 2010, concorrono alla determinazione del corrispettivo DIS per l'anno 2012;
- in particolare, con la comunicazione 1 aprile 2011, Terna ha comunicato all'Autorità gli importi dei premi e delle penalità, di cui al precedente alinea, in ragione dei risultati conseguiti nell'anno 2010, nell'ambito delle attività di approvvigionamento delle risorse per i servizi di dispacciamento (159.402.796 euro), nonché delle attività di previsione della produzione di impianti eolici (3.000.000/00 euro) e infine delle attività di previsione del fabbisogno di energia elettrica (1.917.474/00 euro);
- i commi 5ter.8, 5quater.5 e 5quinqies.5 della deliberazione n. 351/07 prevedono che Terna abbia diritto agli incentivi di cui al precedente alinea solo qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:
  - Terna non peggiori gli attuali standard di sicurezza;
  - le azioni messe in campo da Terna nell'ambito dello schema incentivante di cui al presente articolo prevedano, laddove possibile, l'utilizzo di procedure e strumenti informatici funzionali a consentire un efficace esercizio della funzione di monitoraggio dell'Autorità di cui alla deliberazione ARG/elt 115/08;
  - Terna svolga efficacemente le attività strumentali al monitoraggio del MSD da parte dell'Autorità, ai sensi della deliberazione ARG/elt 115/08;
  - Terna prosegua con successo il processo di revisione degli algoritmi di selezione delle offerte su MSD;
- ai fini del riconoscimento del premio per l'attività di approvvigionamento delle risorse per i servizi di dispacciamento afferente all'anno 2010 è necessario che l'Autorità acquisisca da Terna una relazione di consuntivazione dell'attività svolta nell'anno 2010, che documenti il rispetto delle condizioni di cui al precedente alinea, come peraltro già avvenuto con la comunicazione 3 marzo 2010, in occasione del riconoscimento del premio relativo all'anno 2009;
- con la deliberazione ARG/elt 231/10, l'Autorità ha previsto di riconoscere a Terna i costi operativi sostenuti per il trasferimento alla società CASC.EU di tutte le procedure di allocazione della capacità di trasporto transfrontaliera effettuate per mezzo di asta esplicita, attraverso la determinazione del corrispettivo DIS;
- con la comunicazione 15 dicembre 2011, Terna ha informato l'Autorità in merito ad un aumento dei costi previsti per l'anno 2012, relativi alla società CASC.EU, principalmente dovuti alla implementazione di allocazioni infragiornaliere sulle frontiere italiane per un costo complessivo stimato pari a 1.051.000 euro;
- con la deliberazione ARG/elt 19/11, l'Autorità ha stabilito che i costi riconosciuti a Terna per la gestione del sistema CENSIMP e per l'istituzione del sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione di energia elettrica (cd.: GAUDI) a consuntivo per gli anni 2009 e 2010 sono coperti tramite il corrispettivo DIS per l'anno 2012 e, con la deliberazione ARG/elt 148/11, per il medesimo sistema GAUDI i costi di aggiornamento e funzionamento stimati per gli anni 2011 e 2012, per un totale di 2.719.326/00 euro, sono altresì coperti tramite il medesimo corrispettivo DIS per l'anno 2012;

- con la deliberazione ARG/elt 177/11 l'Autorità ha previsto il riconoscimento dei costi sostenuti da Terna, a consuntivo per l'anno 2010 e a preventivo per l'anno 2012 (861.900/00 euro), per lo svolgimento delle attività strumentali all'esercizio della funzione di monitoraggio del mercato elettrico attraverso il corrispettivo DIS per l'anno 2012;
- con la comunicazione 13 dicembre 2011 Terna ha trasmesso all'Autorità la stima del fabbisogno di energia elettrica nell'anno 2012 (318.269 GWh).

**Considerato anche che:**

- su richiesta dell'Autorità, Terna, con la comunicazione 14 dicembre 2011, ha comunicato lo stato dei conti relativi all'applicazione del corrispettivo ITC a copertura degli oneri derivanti alla stessa Terna dall'adesione ai meccanismi di compensazione dei costi correlati ai transiti di energia elettrica su reti elettriche estere derivanti dagli scambi transfrontalieri di energia elettrica;
- l'analisi dello stato dei conti, di cui al precedente alinea e la stima dell'onere atteso per il prossimo anno permettono di considerare adeguato, anche per l'anno 2012, il valore fissato per il 2011 per il corrispettivo ITC di cui all'articolo 70, comma 6, della deliberazione n. 111/06;
- la deliberazione ARG/elt 15/10, ha definito le condizioni generali del servizio di riduzione istantanea del carico introdotto ai sensi della legge n. 41/10 ed ha disciplinato le procedure per l'approvvigionamento da parte di Terna delle relative risorse;
- la deliberazione ARG/elt 187/10 ha disciplinato le condizioni generali dei servizi di interrompibilità istantanea e di emergenza per il triennio 2011-2013 e ha disciplinato le procedure per l'approvvigionamento, da parte di Terna, delle relative risorse prevedendo, in particolare, che Terna proceda per quanto possibile, ad approvvigionare tali risorse attraverso contratti di durata triennale;
- con la comunicazione 16 dicembre 2011, Terna ha informato l'Autorità del valore di potenza interrompibile già assegnata per l'anno 2012 (3.584 MW di potenza interrompibile istantanea, 22 MW di potenza interrompibile di emergenza e di 552 MW di riduzione istantanea dei prelievi) ed una stima della potenza interrompibile che sarà assegnata nel corso del 2012 (146 MW di potenza interrompibile istantanea, 1 MW di potenza interrompibile di emergenza e di 39 MW di riduzione istantanea dei prelievi);
- il conto per la gestione dei contributi a copertura degli oneri connessi al servizio di interrompibilità istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, ai sensi dell'articolo 47 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11 presenta, al 31 dicembre 2011, un saldo positivo di circa 200.000.000/00 di euro;
- i costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva sono coperti mediante l'applicazione del corrispettivo unitario di cui all'articolo 48 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06;
- sulla base di informazioni acquisite da Terna per le vie brevi, si stima una riduzione del numero di giorni critici del 2012 rispetto all'anno 2011;
- ai sensi dell'articolo 45, comma 45.2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, una delle componenti del corrispettivo unitario a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema è rappresentata dal

corrispettivo unitario a reintegrazione dei costi di generazione delle unità essenziali ammesse al regime di reintegrazione di cui all'articolo 65 del medesimo allegato;

- l'importo del corrispettivo unitario per l'anno 2012, a reintegrazione dei costi di generazione delle unità essenziali ammesse al regime di reintegrazione, è determinato in funzione della stima della differenza tra costi riconosciuti e ricavi attinenti alle medesime unità, sommando alla citata differenza il disavanzo atteso con riferimento agli anni precedenti al 2012;
- sono pervenute all'Autorità alcune richieste di ammissione alla reintegrazione dei costi avanzate, ai sensi dell'articolo 63 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, da utenti del dispacciamento che dispongono di impianti inclusi da Terna nell'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico valido per l'anno 2012;
- le suddette richieste sono attualmente in fase di valutazione da parte dell'Autorità e, secondo quanto stabilito dall'Articolo 63, comma 63.11, dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 e, salvo necessità di acquisire ulteriori documenti e informazioni, saranno da considerare accolte qualora l'eventuale provvedimento di diniego non venga comunicato all'utente del dispacciamento entro la fine del mese di dicembre 2011.

#### **Considerato inoltre che:**

- sia opportuno confermare, anche per l'anno 2012, le tempistiche di calcolo e fatturazione dei corrispettivi di dispacciamento adottate per l'anno 2011;
- sia opportuno proseguire il processo di graduale avvicinamento alla disciplina di regime prevista per gli sbilanciamenti effettivi di cui all'articolo 40 della deliberazione n. 111/06, disponendo anche per l'anno 2012, in linea con quanto disposto con la deliberazione ARG/elt 214/09, una soglia al di sotto della quale gli sbilanciamenti per unità di consumo siano valorizzati al prezzo del mercato del giorno prima e pertanto di fissare la soglia di cui al precedente alinea pari allo 0,50 % del programma vincolante modificato di prelievo.

#### **Considerato altresì che:**

- ai sensi del DPCM 11 maggio 2004, Terna ha predisposto il Codice di rete, positivamente verificato dall'Autorità, per quanto di propria competenza, con la deliberazione n. 79/05;
- sono stati segnalati all'Autorità problemi applicativi della disciplina del *settlement* definita nel TIS, con particolare riferimento alle conseguenze di eventi modificativi dell'assetto proprietario delle reti di distribuzione, quali ad esempio fusioni o scissioni societarie relative a imprese distributrici;
- tali problematiche hanno posto l'esigenza di identificare i casi di modifica dell'assetto proprietario delle reti di distribuzione, rilevanti ai fini della disciplina del *settlement* e conseguentemente specificare i necessari criteri applicativi;
- con la deliberazione ARG/elt 172/10, l'Autorità:
  - ha previsto che Terna presentasse all'Autorità, entro il 30 giugno 2011, una proposta di integrazione al Codice di Rete recante regole applicative della

disciplina del *settlement* nei casi di modifica dell'assetto proprietario delle reti di distribuzione;

- ha previsto, in deroga a quanto disposto dal paragrafo 14.2 del Codice di Rete, che la proposta di cui al punto 6 della medesima deliberazione fosse predisposta secondo modalità definite con successiva determinazione del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità;
- con la determina 16 dicembre 2010, l'Autorità:
  - ha previsto che Terna predisponesse la proposta di integrazione al Codice di rete, di cui al punto 6, della deliberazione ARG/elt 172/10, con il supporto delle imprese distributrici di riferimento, al fine di valutare e sviluppare elementi utili all'elaborazione della proposta medesima;
  - ha previsto che Terna, entro il 15 aprile 2011, ponesse in consultazione, tramite il proprio sito internet, la proposta di cui al precedente alinea individuando il 15 maggio 2011 quale termine ultimo per la presentazione delle relative osservazioni da parte dei soggetti interessati;
  - ha disposto che Terna, a valle della consultazione, inviasse la proposta di integrazione al Codice di rete all'Autorità;
- con la nota 19 luglio 2011 Terna, in esito alla consultazione di cui al punto 2 della determina 16 dicembre 2010, ha trasmesso all'Autorità la "Proposta di integrazione al Codice di Rete in materia di regole applicative della disciplina del *settlement* in caso dell'assetto proprietario delle reti di distribuzione", allegando alla medesima le osservazioni degli operatori alla proposta consultata;
- dall'analisi della proposta di Terna e delle osservazioni degli operatori alla medesima, di cui alla nota 19 luglio 2011, sono emerse posizioni discordanti con particolare riferimento al criterio operativo di comunicazione delle rettifiche di *settlement* e delle rettifiche tardive in caso di modifica dell'assetto proprietario delle reti di distribuzione, per i periodi di competenza antecedenti alla variazione dell'assetto medesimo.

#### **Considerato infine che:**

- la deliberazione ARG/elt 196/11 ha modificato i fattori percentuali convenzionali delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi a valere dall'1/1/2012 e che tali elementi rilevano ai fini della previsione per la presentazione del programma vincolante di prelievo degli utenti del dispacciamento di cui all'art 14 della deliberazione n.111/06.

#### **Ritenuto opportuno:**

- determinare il corrispettivo DIS per l'anno 2012, adottando la metodologia prevista per la determinazione della componente CTR di cui alla deliberazione ARG/elt 199/11;
- modificare l'articolo 3, della deliberazione n. 351/07, al fine di prevenire effetti distorsivi derivanti da asimmetrie nei criteri e nelle modalità di aggiornamento del corrispettivo DIS e della componente CTR, di cui all'articolo 22 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11;
- in attesa dell'invio, da parte di Terna, all'Autorità, di una relazione di consuntivazione degli incentivi 2010, che documenti il rispetto delle condizioni

di cui al comma 5ter.8, della deliberazione n. 351/07, riconoscere a Terna, attraverso la determinazione del corrispettivo DIS, a titolo di acconto, un terzo del premio per l'attività di approvvigionamento delle risorse per i servizi di dispacciamento afferente l'anno 2010 (53.134.265/00 euro);

- riconoscere a Terna, attraverso la determinazione del corrispettivo DIS per l'anno 2012, i costi operativi relativi alla società CASC.EU.

**Ritenuto anche opportuno:**

- adeguare alle esigenze di gettito, previste per l'anno 2012, i corrispettivi di dispacciamento, di cui agli articoli 45, 46, 48 e 70 della deliberazione n. 111/06;
- adeguare il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico, di cui all'articolo 73, della deliberazione n.111/06, alle esigenze di gettito previste per l'anno 2012, tenendo anche conto delle giacenze esistenti presso il conto per la gestione dei contributi a copertura degli oneri connessi al servizio di interrompibilità, di cui all'articolo 47 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11;
- determinare il corrispettivo unitario a reintegrazione dei costi di generazione delle unità essenziali ammesse alla reintegrazione dei costi, tenendo conto della valutazione effettuata dall'Autorità delle richieste di ammissione alla reintegrazione avanzate dagli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti inclusi da Terna nell'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico valido per l'anno 2012;
- che la determinazione del citato corrispettivo sia effettuata utilizzando le stime dei costi riconosciuti e dei ricavi, indicate nelle relazioni che gli utenti del dispacciamento hanno allegato alle richieste di ammissione alla reintegrazione sinora pervenute all'Autorità;
- ridurre l'importo del corrispettivo unitario a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, di cui all'articolo 48 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, assumendo che il residuo dell'anno 2011 relativo al parametro GS sia nullo e tenendo conto di una probabile contrazione del numero di giorni critici nell'anno 2012 rispetto all'anno precedente;
- che l'importo del corrispettivo unitario a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, di cui all'articolo 48 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, sia eventualmente modificato nel corso dell'anno 2012 alla luce dei dati inviati all'Autorità da Terna in seguito all'entrata in vigore del presente provvedimento.

**Ritenuto inoltre opportuno:**

- che, nei casi di rettifiche di *settlement* e di rettifiche tardive di cui al TIS relative a periodi di competenza antecedenti la modifica stessa, in deroga alle modalità di adempimento degli obblighi informativi connessi alla determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche di *settlement* e dalle rettifiche tardive di cui al TIS medesimo, esclusivamente con riferimento ai punti di prelievo interessati dalla modifica societaria:



- l'impresa distributrice competente, di riferimento e/o sottesa, a seguito della modifica dell'assetto proprietario delle reti di distribuzione, ai fini della comunicazione a Terna della curva aggregata per utente del dispacciamento, di cui agli obblighi informativi del TIS, determini il quantitativo effettivo della rettifica stessa pari alla differenza tra i dati di cui all'articolo 37 o all'articolo 38 del TIS medesimo aggiornati a seguito di rettifica di *settlement* o di rettifica tardiva e quanto già comunicato all'impresa distributrice di riferimento e/o a Terna in fase di *settlement* mensile/conguaglio/rettifica precedente alla modifica societaria stessa;
- l'impresa distributrice competente, di riferimento e/o sottesa, precedentemente alla modifica dell'assetto proprietario delle reti di distribuzione, ai fini della comunicazione a Terna della curva aggregata per utente del dispacciamento, di cui agli obblighi informativi del TIS, determini i dati di cui all'articolo 37 o all'articolo 38 del TIS medesimo già comunicati all'impresa distributrice di riferimento e/o a Terna in fase di *settlement* mensile/conguaglio/rettifica precedente alla modifica societaria stessa;
- che Terna integri e modifichi la proposta di cui alla nota 19 luglio 2011 per recepire quanto ritenuto al precedente alinea e ad inviare la proposta di integrazione del Codice di rete così modificata all'Autorità affinché ne verifichi la conformità.

**Ritenuto infine opportuno:**

- prevedere, transitoriamente, al fine di mitigare gli effetti associati agli errori di previsione del prelievo che la modifica dei valori dei coefficienti di perdita convenzionali potrebbe indurre fino all'adeguamento delle modalità di previsione degli utenti a tali valori, una soglia di valore maggiore, rispetto a quanto stabilito per l'anno 2012, al di sotto della quale gli sbilanciamenti per unità di consumo siano valorizzati al prezzo del mercato del giorno prima e pertanto di fissare tale soglia pari all'1,50 % del programma vincolante modificato di prelievo;
- correggere gli errori materiali riscontrati all'articolo 29, comma 29.2, all'articolo 43, commi 43.1, 43.4 lettera c) e 43.6, e all'articolo 74, comma 74.1 del TIS e all'articolo 60bis, comma 60bis.2 dell'allegato A alla deliberazione n. 111/06

**DELIBERA**

1. di apportare le seguenti modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 351/07 nei termini indicati:
  - a. l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

**“Articolo 3**

*Determinazione del corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna*

3.1 Il corrispettivo *DIS* è pari, per l'anno 2012, a 0,0526 centesimi di euro/kWh.

3.2 Il corrispettivo *DIS* viene aggiornato dall'Autorità annualmente con i medesimi criteri e modalità previsti per la componente *CTR* all'articolo 22 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11, ad eccezione di quanto previsto ai commi 3.3 e 3.4 e all'articolo 6 del presente provvedimento.

3.3 Per il periodo 1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2015, il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti applicato alla quota parte del corrispettivo *DIS* a copertura dei costi operativi è fissato pari a 0,6%;

3.4 Per il periodo 1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2015, all'aggiornamento della quota parte del corrispettivo *DIS* a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito corrispondente agli oneri di acquisizione da parte di Terna del ramo d'azienda della società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. non si applica il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi.”;

2. di determinare, per l'anno 2012, i valori dei corrispettivi di dispacciamento, di cui all'Allegato A della deliberazione n. 111/06, secondo quanto riportato nelle *Tablelle* allegate al presente provvedimento;
3. di modificare, a decorrere dall'1 gennaio 2012, l'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, nei termini di seguito indicati:
  - a. all'articolo 70, la rubrica è sostituita dalla seguente rubrica: “*Disposizioni relative al 2012*”;
  - b. all'articolo 70, comma 70.1 le parole “per l'anno 2011” sono sostituite dalle parole “per l'anno 2012”;
  - c. all'articolo 72, la rubrica è sostituita dalla seguente rubrica: “*Quantificazione e liquidazione dei corrispettivi di dispacciamento per l'anno 2012*”;
  - d. all'articolo 72, al comma 72.1 le parole “per l'anno 2011” sono sostituite dalle parole “per l'anno 2012”;
  - e. all'articolo 72, il comma 72.2 è sostituito dal seguente comma:

“ 72.2 Con riferimento ai punti di dispacciamento per unità di consumo non rilevanti, i corrispettivi di cui al precedente articolo 40 si applicano esclusivamente alla quota dello sbilanciamento effettivo che eccede del programma vincolante modificato di prelievo relativo al punto di dispacciamento:

    - a) dall'1 al 12 gennaio, dell'1,5%
    - b) dal 13 gennaio, dello 0,50%.

Per la restante quota si applica il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 30;”;
4. di apportare, a decorrere dall'1 gennaio 2012, le seguenti modifiche e integrazioni all'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 107/09:
  - a. all'articolo 79, la rubrica è sostituita dalla seguente rubrica: “*Disposizioni transitorie per l'anno 2012*”;
  - b. all'articolo 79, comma 79.1 le parole “per l'anno 2011” sono sostituite dalle parole “per l'anno 2012”;
  - c. all'articolo 79bis, il comma 79bis.1 è soppresso;
5. che Terna proceda ad integrare e modificare la proposta di integrazione del Codice di rete di cui alla nota 19 luglio 2011 per recepire quanto in motivazione;

6. che Terna invii, quanto prima, all’Autorità la nuova proposta di modifica del Codice di rete, di cui al punto 5, per la verifica di conformità; la nuova proposta di modifica del Codice di rete si intende verificata positivamente qualora l’Autorità non si pronunci nei successivi 20 giorni;
7. di correggere gli errori materiali, di cui all’articolo 29, comma 29.2, all’articolo 43, commi 43.1, 43.4 lettera c) e 43.6, e all’articolo 74, comma 74.1 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 107/09 nei termini di seguito indicati:
  - a. all’articolo 29, comma 29.2 le parole “di cui all’articolo 24” sono sostituite dalle parole “di cui all’articolo 24, 24bis, 25 e 25bis”;
  - b. all’articolo 43, comma 43.1 le parole “10 agosto” sono sostituite dalle parole “1 agosto”;
  - c. all’articolo 43, comma 43.4 le parole “il termine di cui al comma 43.1 lettera b)” sono sostituite dalle parole “il termine di cui al comma 43.1 lettera c)”;
  - d. all’articolo 43, comma 43.6 le parole “comma 43.1 lettera c)” sono sostituite dalle parole “comma 43.1 lettera d)”;
  - e. all’articolo 43, comma 43.4 lettera c) le parole “pari a zero” sono eliminate;
  - f. all’articolo 74, comma 74.1 la parola “sottesa” è sostituita dalle parole “di riferimento”;
8. di correggere gli errori materiali di cui all’articolo 60bis, comma 60bis.2, dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 111/06 nei termini di seguito indicati:
  - a. all’articolo 60bis, comma 60bis.2 lettera a) le parole “commi 40.4 e 40.5” sono sostituite dalle parole “commi 40.2 e 40.3”;
9. di notificare a Terna S.p.A. il presente provvedimento mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
10. di pubblicare, sul sito internet dell’Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it), la presente deliberazione nonché le deliberazioni n. 351/07, 111/06 Allegato A e ARG/elt 107/09 Allegato A, come risultanti dalle modifiche apportate dal presente provvedimento .

29 dicembre 2011

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*